

ad un anno, durante il quale è corrisposta una mercede mensile posticipata, nella misura fissata dal Comitato Permanente.

Quando l'aspirante non corrisponda, per qualsiasi motivo alle esigenze del servizio, durante il periodo di prova e al termine di esso, può essere dal Direttore Generale esonerato dal servizio senza diritto a compenso di qualsiasi genere.

Art. 76

Le retribuzioni del personale di servizio e gli aumenti di esse si conferiscono nella misura indicata in apposito quadro, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art

Le retribuzioni si corrispondono a mese posticipato.

Art. 77

Il primo aumento di paga agli intervenienti, agli uscieri e ai commessi ha luogo dopo tre anni dalla nomina o dalla promozione; quelli successivi, nella misura fissata nel quadro, ogni quattro anni.

Gli aumenti di paga possono essere ritardati di un semestre, nel caso di sospensione dalla paga

